


7938/14
13/08/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza
composta dai signori magistrati:

- CURCURUTO dr. Filippo Presidente rel.
- PERRA dr.ssa Flavia - Consigliere
- CENTOFANTI dr. Francesco - Consigliere

nell'udienza di discussione del 10 ottobre 2014, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 6747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012

tra

E
appellante
e Maddalena Boffoli)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

, dipendente della poi incorporatasi con , è stato
destituito dal servizio il 24 dicembre 2008 con l'addebito di esser stato trovato il 30 aprile 2008
e il 28 maggio 2008, alla guida di un autobus della società che per incarico
della Trambus eseguiva il percorso della linea 286, avendo inoltre per il giorno 30 aprile 2008
richiesto ed ottenuto il congedo parentale.

Con ricorso al Tribunale di Roma il ha impugnato il provvedimento risolutivo del
rapporto, ma l'impugnazione, nella resistenza della è stata rigettata.

Il ha proposto appello, al quale resiste.

L'appello è infondato.

I capitoli articolati ai nn. 6, 7 ed 8 del ricorso di primo grado, sui quali il Tribunale non ha
ammesso la prova sono con ogni evidenza, irrilevanti i primi due, irrilevante nonché
inammissibile perché valutativo il terzo.

Che il fosse o no socio della non priva di rilievo disciplinare lo svolgimento di
un'attività a favore di altro vettore il quale, fra l'altro, gestiva un servizio affidatogli dalla
stessa , comportando violazione dell'obbligo di fedeltà verso quest'ultima. Ancor
meno attenuato è poi il disvalore della condotta consistente nella guida dell'automezzo in un
giorno di assenza per congedo parentale, per il fatto che il ha chiesto di provare che si
sarebbe trattato di una sostituzione di altro dipendente della , assente per motivi
personali, per pure ragioni di cortesia. A ciò si aggiunga che ove mai tali ragioni avessero
potuto avere efficacia discriminante, il che ad avviso del Collegio è da escludere, la circostanza
avrebbe dovuto esser provata con l'indicazione di fatti puntuali dimostrativi di tali ragioni e
non chiedendo puramente e semplicemente al teste di confermare genericamente che la

sostituzione era avvenuta per ragioni di cortesia, termine la cui latitudine determina il carattere meramente valutativo del capitolo in esame.

Il primo motivo di appello nella parte in cui il [redacted] lamenta la mancata ammissione della prova va quindi rigettato.

Altrettanto infondate sono poi le censure relative ad una presunta discriminazione in danno del [redacted] da parte del Tribunale. Ammettere la produzione di un documento e disporre l'escussione di un teste "de relato" sono condotte pienamente comprese nel perimetro dei poteri attribuiti al giudice del lavoro dalle norme di rito, prima fra tutte l'art. 421 c.p.c..

Il riferimento fatto dalla sentenza ad episodi analoghi a quelli sopraindicati avvenuti nei giorni 26 settembre 2007 e 17 aprile 2008 non ha nell'economia della decisione rilevanza autonoma. Al riferimento iniziale anche a tali episodi non fa seguito infatti alcuna loro specifica disamina e valutazione, queste essendo concentrate sui due episodi di cui alle due contestazioni disciplinari del 14 maggio e del 25 giugno 2008.

Anche il secondo motivo di appello con il quale si lamenta che la sentenza abbia in sostanza deciso sulla base di episodi ulteriori rispetto a quelli contestati è privo di fondamento.

Il Collegio non condivide la tesi, sviluppata nel terzo motivo, secondo cui sarebbe stato necessario accertare con la massima esattezza gli orari o anche la durata delle contestate violazioni, altra cosa essendo ad avviso dell'appellante che la guida di automezzi di altra azienda sia avvenute per tutto il giorno ovvero " un'ora la mattina ed un ora il primo pomeriggio", problema che sempre ad avviso dell'appellante il giudice di primo non si era posto mentre avrebbe dovuto farlo.

In proposito, va rilevato che sul punto le due contestazioni disciplinari sono assolutamente specifiche. La prima fa riferimento ad un'attività di autista effettuata dal [redacted] il 30 aprile 2008 alle h. 7 circa alla guida di un veicolo puntualmente indicato e ulteriormente constatata nelle due successive corse delle h. 13 e 16, 30. La seconda fa riferimento ad analoga attività svolta dal [redacted] il 28 maggio 2008 alle h. 8 circa sempre alla guida dello stesso veicolo.

L'obbligo di fedeltà risulta violato con la realizzazione dell'attività di trasporto in favore di altra impresa e tale realizzazione non richiede per essere configurabile una durata minima. Anche la copertura di un'unica tratta nell'intera giornata consuma la violazione e quindi l'illecito disciplinare. Ad ogni modo, come si è detto, la contestazione disciplinare, quanto al 30 aprile 2008 fa riferimento non ad una ma a tre corse nell'arco della giornata.

Anche il terzo motivo deve essere disatteso.

Con le ulteriori censure l'appellante si duole che sia stata considerata raggiunta la prova di quanto asserito dall'azienda, laddove invece non sarebbe stato provato alcun rapporto con la soc. [redacted] per la quale era stato svolto il servizio. Ma la prova rilevante è quella dei fatti oggetto delle due contestazioni e tali fatti comportano grave violazione del vincolo fiduciario fra le parti, a prescindere dai rapporti del [redacted] con la detta società. Quanto all'assenza per congedo parentale lo svolgimento di un'attività professionale costituisce un evidente abuso della facoltà di non rendere la propria prestazione lavorativa, facoltà accordata dalla legge al solo fine di svolgere un'attività ritenuta di grande rilevanza sociale. Quanto al secondo episodio la condizione di sospensione dal servizio nella quale si trovava il [redacted] non fa venir meno il dovere di fedeltà, né attenua l'intensità del vincolo fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro. Ne deriva quindi la non pertinenza delle considerazioni dell'appellante sull'assenza di una norma specifica in base alla quale possa esser valutata la sua condotta a fini disciplinari.

Anche le ulteriori censure vanno quindi disattese.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato con condanna dell'appellante alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese in € 3.000, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Emanuela

IL PRESIDENTE
Antonio

CORTE DI APPELLO DI ROMA R.G. 6747/2012
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 25 AGO. 2015

25 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Balzanca